REGOLAMENTO (CEE) N. 3463/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

che fissa le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1), firmato il 26 maggio 1987, è riscosso un prelievo speciale per ciascuna campagna, durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore de protocollo e il 31 dicembre 1990, nei limiti di un quantitativo di 46 000 tonnellate di olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune, ottenuto interamente in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità ;

considerando che, alla luce dell'attuale situazione e delle previsioni di approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva, detto quantitativo può essere smaltito senza rischi di perturbazione del mercato, purché le importazioni non si concentrino in un periodo limitato di ogni campagna ; che è opportuno disporre che i titoli d'importazione siano rilasciati ad un ritmo mensile da determinare, senza che ciò possa mettere in causa l'offerta della Comunità alla Tunisia di esportare nella Comunità il quantitativo precitato di olio d'oliva ;

considerando che per garantire la corretta applicazione del sistema dei contingenti è necessario affidarne la gestione alla Commissione ;

considerando che a norma degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i regimi preferenziali, convenzionali o autonomi applicati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva non si applicano né alla Spagna né al Portogallo ; che occorre pertanto prevedere misure che consentano di evitare che l'olio originario della Tunisia possa essere immesso in consumo in Spagna o in Portogallo beneficiando di un prelievo ridotto ; che occorre precisare tali misure nelle modalità di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, che beneficia del prelievo speciale di cui all'articolo 4 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, è importato secondo un ritmo da determinarsi.

Articolo 2

La Commissione è incaricata della gestione delle importazioni. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i titoli d'importazione attenendosi al calendario prestabilito e fino ad esaurimento del massimale di 46 000 tonnellate per campagna.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle aventi lo scopo di evitare sviamenti di traffico, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (3).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS

(1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(3) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.